

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 132-1/2024

Concordato minore

decreto ex **art. 78.1 cci**

Il giudice

– letta la domanda di *concordato minore* avanzata dall'agente di commercio *Sabrina Tacchi*, considerato che:

– il tribunale di Treviso è competente perché la *sede legale* della debitrice, *risultante dal registro delle imprese*, si trova a San Biagio di Callalta (Tv) (art. 27.2 cci, richiamato dall'art. 76.1 cci);

– si tratta di *domanda di concordato in continuità aziendale* (art. 78.2 bis cci), perché consente alla ricorrente la prosecuzione dell'attività di *agente di commercio* (art. 74.1 cci);

– la proposta e il piano soddisfano pacificamente il requisito del contenuto minimo necessario ai fini dell'ammissibilità (così la migliore dottrina specialistica) e non violano norme imperative;

– in particolare, non sussiste un'esigenza di discontinuità rispetto ai più recenti standard imprenditoriali; tanto ciò vero che *la debitrice ipotizza di realizzare per la durata del piano ... redditi simili a quelli conseguiti nel 2022* (relazione OCC, pag. 14);

– sono stati prodotti i *documenti di cui agli articoli 75 e 76 cci* (art. 77 cci);

– dalla *relazione particolareggiata dell'OCC* (art. 76.2 cci) risulta che la debitrice:

- si trova in *stato di sovraindebitamento* (art. 74.1 cci);
- non è stata esdebitata *nei cinque anni precedenti la domanda* (art. 77 cci);
- non ha commesso *atti diretti a frodare le ragioni dei creditori* (art. 77 cci);

– trattandosi di *domanda di concordato in continuità aziendale*, viene nominato il commissario giudiziale a norma dell'art. 78.2 bis cci;

– si tratta di nomina obbligatoria, essendo logicamente irrilevante la consistenza dell'assetto organizzativo dell'imprenditore, sia perché la norma non contiene alcun distinguo al riguardo, sia perché la *ratio* della nomina si ricollega principalmente alla possibilità di un'omologazione da pronunciarsi a norma dell'art. 112.2 cci (*se una o più classi sono dissenzienti*) (rilievo interpretativo pacifico);

p.q.m.



- dichiara aperta la procedura di *concordato minore* (art. 78 cci);
- nomina la dr. Paola Strazzer quale commissario giudiziale (art. 78.2 bis cci);
- dispone la comunicazione, a cura del commissario giudiziale, a tutti i creditori della proposta e del decreto (art. 78.1 cci);
- dispone la pubblicazione del presente decreto (art. 78.2, lett. a, cci):
 - nell'*apposita area del sito web del tribunale*;
 - nel registro delle imprese;
- assegna ai creditori un termine di 30 giorni entro il quale devono fare pervenire al commissario giudiziale, *a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito* ex art. 78.2, lett. c, cci, *la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni* (art. 78.2, lett. c, cci);
- dispone che, *sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore* (art. 78.2, lett. d, cci).

Treviso, 5.7.2024

Il giudice
dr. Lucio Munaro

